

MINIGUIDA ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI STUDIO

I permessi studio si usufruiscono: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Una volta ottenuto il permesso è dovere del docente comunicare al Dirigente Scolastico della sede di servizio il piano annuale (anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, è ammesso successivamente presentare motivata comunicazione delle variazioni del calendario, specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente indicando anche il tempo di percorrenza per la sede.

Il personale che presta servizio in più scuole dovrà presentare lo stesso piano ai Dirigenti Scolastici delle due (o 3) sedi.

Il personale beneficiario dei permessi non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

La presentazione del piano annuale di fruizione dei permessi non è obbligatoria ma è auspicabile (se possibile) per una migliore organizzazione della didattica.

In ogni caso, anche se il dipendente ha presentato il piano annuale, tutte le volte che il docente ha bisogno di usufruire di un permesso, deve presentare al Dirigente Scolastico apposita domanda. Il permesso è attribuito e non concesso (non può essere negato)

I permessi studio si possono così usufruire:

- permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio
- permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio
- cumulo di permessi giornalieri

I permessi studio si possono usufruire anche per la fruizione di corsi on line a condizione che sia possibile:

- presentare la documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti
- l'attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l'avvenuto collegamento alle università telematiche durante l'orario di lavoro.

Le ore di permesso - studio possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio (vedi: Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell'ARAN". A tale sentenza si è adeguata la regione Campania , ma non altre regioni. Per l'attività di studio è da vedere come i contratti regionali recepiscono questa indicazione.

Il docente che usufruisce dei permessi studio viene sostituito utilizzando il personale eventualmente a disposizione a qualsiasi titolo e, in mancanza, attraverso la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato per il periodo strettamente necessario, secondo le disposizioni vigenti in proposito.

La fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permessi e comunque entro il termine stabilito dalla scuola (o dal contratto regionale). In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per

motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell'amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

I permessi studio non valgono per il periodo di prova se vengono fruiti a giorni interi, non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore.

Se i beneficiari dei permessi concludono i corsi senza utilizzare l'intero monte - ore, le ore residue non possono essere impegnate in altra tipologia di corso.

Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio mantiene la facoltà di usufruire anche di altri permessi previsti e in particolare dall'art. 15 del CCNL 2006/2009 ed in particolare:

partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio"

Questi ultimi permessi sono fruibili anche dai docenti a tempo determinato, ma interrompono l'anzianità di servizio (perchè non sono retribuiti).

Vi è anche l'aspettativa senza assegni per motivi di studio, disciplinata dall'art. 18, comma 2, del CCNL2006/2009

Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame va presentata al dirigente scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso.

Se il permesso non viene giustificato con idonea certificazione, esso verrà trasformato in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.

Solo nei casi in cui il contratto regionale preveda che i permessi sono fruibili anche per la preparazione degli esami, per l'effettuazione di ricerche, e per gli eventuali viaggi non deve essere presentata alcuna documentazione essendo implicita nella certificazione relativa al sostenimento degli esami e della frequenza, o comunque autocertificabile.

Per il docente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno alla stipula di un nuovo contratto, accertato il monte ore residuo (anche se il docente si troverà in provincia diversa da quella in cui è stato concesso il permesso) il permesso può essere fruito in relazione alla durata del nuovo contratto, non oltre l'anno solare ricorrente.